



Comune di Stimigliano Provincia Di Rieti

Piazza Roma N. 6 – 02048 Stimigliano
P. Iva 00094130572 – Tel 0765/576038

Ordinanza del Sindaco n 72 del 28/07/2026

OGGETTO: divieto di utilizzo dell'acqua potabile per scopi non domestici

IL SINDACO

VISTO il D.lgs n. 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 50 comma 5;

VISTA la nota prot. n. 0013981/2026 del 21.07.2026, acquisita agli atti del Comune in data 27/07/2026, al protocollo n. 4843, con la quale la A.P.S. S.p.A. gestore del Servizio Idrico Integrato, evidenzia la necessità di invitare la cittadinanza sull’uso corretto della risorsa idrica e a limitare gli utilizzi non essenziali dell’acqua, quali:

- Irrigazione e annaffiatura di giardini, orti e prati privati;
- Lavaggio di aree cortilizie, piazzali e spazi esterni;
- Lavaggio privato di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori;
- Riempimento di piscine private, fontane ornamentali o vasche da giardino;
- Ogni altro uso improprio non strettamente connesso al consumo umano.

CONSIDERATO che, nel periodo estivo si manifestano notevoli incrementi dei consumi idrici che causano sensibili e preoccupanti abbassamenti dei livelli di acqua potabile presso serbatoi, sorgenti della rete idrica comunale;

PRESO ATTO della necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l’approvvigionamento durante il periodo estivo, particolarmente critico a causa dell’aumento delle temperature, della scarsità delle precipitazioni, dell’aumento dei consumi per presenze turistiche, ecc.;

RITENUTO, pertanto, dover rappresentare alla cittadinanza la necessità di evitare sprechi ed usi impropri di acqua erogata dalla rete idrica comunale;

CONSIDERATO che l’acqua distribuita dagli acquedotti pubblici è un bene prezioso e limitato, che deve principalmente soddisfare i fabbisogni per gli usi domestici alimentari e igienico sanitari;

CONSIDERATO il carattere contingibile e urgente del presente provvedimento, finalizzato a preservare la maggiore quantità possibile di risorsa idrica per il consumo umano e a ridurre gli emungimenti di acqua potabile per usi diversi da quelli essenziali;

RILEVATA la necessità di adottare misure urgenti di prevenzione e contenimento dei consumi idrici, promuovendo il risparmio della risorsa e limitandone l’utilizzo agli usi essenziali;

VISTI:

- il D.P.C.M. 04.03.1996 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”;
- la Parte III del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- la L. 24.11.1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”;

ORDINA

A DECORRERE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA E FINO AL 30 SETTEMBRE 2026, L'USO DELL'ACQUA PROVENIENTE DALLA RETE IDRICA COMUNALE PER USI IMPROPRI E, PRECISAMENTE:

- a tutti gli utenti del servizio idrico integrato di utilizzare l'acqua erogata dal pubblico acquedotto con la massima attenzione e parsimonia;
- agli utenti domestici di destinare l'acqua potabile esclusivamente agli usi alimentari, domestici e igienico-sanitari;

VIETA

l'utilizzo di acqua potabile proveniente dal pubblico acquedotto per i seguenti usi:

- Irrigazione e annaffiatura di giardini, orti e prati privati;
- Lavaggio di aree cortilizie, piazzali e spazi esterni;
- Lavaggio privato di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori;
- Riempimento di piscine private, fontane ornamentali o vasche da giardino;
- Ogni altro uso improprio non strettamente connesso al consumo umano.

sono escluse dal divieto di cui sopra le forniture erogate per scopi particolari, in base a contratti specifici stipulati fra l'utente e l'Ente erogatore, ivi compreso l'uso da parte dell'Ente pubblico.

AVVERTE

- in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 650 del C.P., le inadempienze ai suddetti ordini e divieti saranno sanzionate a norma di legge nella misura compresa tra 25 Euro e 500 Euro, ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L. n. 267/2000, e che la sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno luogo;

- chiunque violi ripetutamente i disposti della presente ordinanza, oltre all'applicazione della massima sanzione pecuniaria, verrà fatta denuncia alla Procura della Repubblica per l'avvio del procedimento penale a tutela del pubblico interesse, nei confronti del soggetto o utente che abbia così recato colposamente un grave danno alla collettività.

Si incarica la Società APS S.p.A., congiuntamente con il personale della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine, di effettuare controlli a campione per verificare il corretto uso dell'acqua potabile.

DISPONE

che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Cantalupo in Sabina nonché mediante affissione di manifesti nelle bacheche presenti sul territorio Comunale.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a:

- Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura RIETI
- Comando Polizia Locale
- Comando Stazione Carabinieri di Stimigliano
- APS di Rieti gestore del Servizio Idrico Integrato

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi degli art. 5 e 41 del D. Lgs. n. 104/2010 oppure, in alternativa, è possibile proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi del DPR n. 1199/1971.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente.

N. Sindaco
Dott. Franco Gilardi

